

ALLEGATO 2

OFFERTA TECNICA

La busta “B” - “Gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. - ID 1627 - Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena d’esclusione dalla gara, la Dichiarazione di offerta tecnica, redatta in lingua italiana, ., conforme al presente fac-simile, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico/Polizza. Per quanto attiene alla produzione dei documenti su supporto ottico, si rimanda a quanto espresso in proposito al paragrafo 5.3 del Disciplinare.

L’Offerta Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina, a pena di esclusione:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio costituito o di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell’impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande;
- nel caso di Coassicurazione dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese coassicuratrici.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti o costituendi o Consorzi o Coassicuratrici si rimanda alle modalità di sottoscrizione espresse nel Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Nella tabella sottostante vengono riepilogate le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico/Polizza di ciascun lotto il cui mancato rispetto sarà sanzionato con l’esclusione dalla gara.



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 1

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 1

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Consip S.p.A., così disciplinata:**

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.”

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Consip S.p.A. così disciplinata:**

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal



contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata)."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art.11 relativa al "Interpretazione del Contratto" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Consip S.p.A., così disciplinata:**

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza."

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire



secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza ."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 11 "Interpretazione del Contratto" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO.

☐ SI.

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, li _____

Firma



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 2

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 2

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, così disciplinata:**

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.”

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico /Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti così disciplinata:**

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da



comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”Il concorrente si impegna ad offrire l’opzione migliorativa relativa all’Art. 6.2 “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ all’Art.11 relativa al “Interpretazione del Contratto” del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti, così disciplinata:**

“Art. 11 - Interpretazione del Contratto - (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.”

“Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle



Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza .”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 11 “Interpretazione del Contratto” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO.

☐ SI.

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, lì _____

Firma



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 3

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 3

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 2.9.1 "Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della Responsabilità civile Amministratori e D&O di Consip S.p.A., così disciplinata:**

"Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, all'Assicuratore di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dall'Assicuratore al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui l'Assicuratore stesso ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'Assicuratore è comunque tenuto, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.."

"Art. 2.9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente" (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo,



anche in deroga all'art. 1892 c.c. per la colpa grave, all'Assicuratore di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dall'Assicuratore nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'Assicuratore è comunque tenuto, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”.

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.9.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione della Responsabilità civile Amministratori e D&O di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 2.9.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione della Responsabilità civile Amministratori e D&O di Consip S.p.A. così disciplinata:**

“Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).



“Art. 2.9.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)”

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 2.16 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Il concorrente si impegna ad offrire l’opzione migliorativa relativa all’Art. 2.9.2 “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione D&O e RC Amministratori di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l’Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ all’Art.2.13 relativa al “Interpretazione del Contratto” del Capitolato tecnico/Polizza della Responsabilità civile Amministratori e D&O di Consip S.p.A., così disciplinata:**

“Art. 2.13 - Interpretazione del Contratto – (Opzione base)”

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.”

“Art. 2.13 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)”

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato



su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e l'Assicuratore ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. L'Assicuratore parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante all'Assicuratore, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 2.13 "Interpretazione del Contratto" del Capitolato Tecnico

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, lì _____

Firma



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 4

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 4

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione del Patrocinio Legale Amministratori, sindaci e dipendenti di Consip S.p.A., così disciplinata:**

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.”

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico /Polizza del Patrocinio Legale Amministratori, sindaci e dipendenti di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione del Patrocinio Legale Amministratori, sindaci e dipendenti di Consip S.p.A. così disciplinata:

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2



del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata)."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione del Patrocinio Legale Amministratori, sindaci e dipendenti di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art.11 relativa al "Interpretazione del Contratto" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione del Patrocinio Legale Amministratori, sindaci e dipendenti di Consip S.p.A., così disciplinata:

Art. 11 - Interpretazione del Contratto - (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza."

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto



dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza .”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all' Art. 11 - Interpretazione del Contratto del Capitolato Tecnico/Polizza del Patrocinio Legale Amministratori, sindaci e dipendenti di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO.

☐ SI.

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, lì _____

Firma



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 5

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 5

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare di Consip S.p.A., così disciplinata:**

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.”

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico /Polizza di assicurazione All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare di Consip S.p.A. così disciplinata:**

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal



contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata)."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' all'Art.11 relativa al "Interpretazione del Contratto" del Capitolato tecnico/Polizza di assicurazione All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare di Consip S.p.A., così disciplinata:**

Art. 11 - Interpretazione del Contratto - (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza."

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire



secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza ."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 11 "Interpretazione del Contratto" del Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO.

☐ SI.

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, lì _____

Firma



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 6

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 6

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

- **MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza Infortuni, così disciplinata:**

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.”

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico /Polizza Infortuni

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato tecnico/Polizza Infortuni, così disciplinata:**

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”



Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza Infortuni di Consip S.p.A.

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all'Art.11 relativa al "Interpretazione del Contratto" del Capitolato tecnico/Polizza Infortuni, così disciplinata:**

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza."

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa



esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza .”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 11 “Interpretazione del Contratto” del Capitolato Tecnico/Polizza Infortuni

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO.

☐ SI.

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, lì _____

Firma



SCHEMA DI RISPOSTA LOTTO 7

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A.- ID 1627 - OFFERTA TECNICA LOTTO 7

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Per quanto concerne la disponibilità ad offrire la/e opzione/i migliorativa/e secondo i macrocriteri di seguito indicati:

MACRO CRITERIO A: Disponibilità ad offrire l’opzione migliorativa in luogo dell’opzione base relativa all’ Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente così disciplinata:

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dovute a dolo o colpa grave del contraente si applicherà il disposto di cui all’art. 1892 c.c.”

“Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” (Opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, anche in deroga all’art. 1892 c.c. per la colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.



Nella fattispecie di cui al precedente comma (assenza di dolo), qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Resta inteso che qualora le dichiarazioni inesatte o le reticenze siano frutto di una condotta dolosa del contraente si applicherà il disposto di cui all'art. 1892 c.c.”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.1 “Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente
(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

MACROCRITERIO B: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base dell'art 6.2 relativa al “Recesso per aggravamento del rischio del Contraente” del Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente così disciplinata:

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).”

“Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da



comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata)."

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 6.2 "Recesso per aggravamento del rischio del Contraente" del Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella "SI" se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella "NO")

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

- **MACROCRITERIO C: Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa in luogo dell'opzione base relativa all' Art. 11 relativa al "Interpretazione del Contratto" del: Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente, così disciplinata:**

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza."

"Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede – (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire



secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza .”

Il concorrente si impegna ad offrire l'opzione migliorativa relativa all'Art. 11 “Interpretazione del Contratto” del Capitolato Tecnico/Polizza Temporanea causa morte e invalidità permanente personale dirigente

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l'impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

☐ NO

☐ SI

Al riguardo l'Offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al predetto criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Tecnico in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

_____, lì _____

Firma
